



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 18 gennaio 2021 con il n. 1/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: accertamento credito e ripetizione somme, vertente tra:

S.r.l. in liquidazione, in persona dei propri legali rappresentanti e liquidatori Sig. e Sig. con sede in

, rappresentata e difesa

dall'Avv. Nicola STIAFFINI, con studio in Via dell'Indipendenza n. 20), elettivamente domiciliata presso e in virtù mandato allegato all'atto di citazione

[it](http://www.italy.it)

Attrice

contro

S.P.A., (p.i.), in persona del procuratore e rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato, in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta;

Convenuta

All'udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per l'attrice: "...conclusioni voglia l'ill.mo tribunale di prato, contrariis reiectis, in via principale accertare e dichiarare la nullità dei titoli su cui sono fondati gli addebiti posti dalla convenuta a carico dell'attrice in relazione ai rapporti bancari dedotti in atti e per il periodo ivi documentato (c/c 1/00, c/anticipi su effetti sbf 1/20, "anticipazioni commerciali su presentazioni sbf rapporto di porta-foglio nr. 3/4"), perché privi di idonea pattuizione scritta, a titolo di interessi passivi al tasso ultralegale, di commissione massimo scoperto, di "commissione disponibilità creditizia (cdc)", di capitalizzazione infrannuale delle competenze debitorie ed a titolo di spese e commissioni, il tutto per le ragioni dedotte in narrativa ed oltre il riconoscimento degli interessi attivi, al saggio legale ex art. 1284 cc iv co cc, sui corretti saldi a credito dell'attrice, e quindi e per l'effetto quantificare l'esatto importo del saldo complessivo del c/c 1/00 alla data di sua





estinzione del 22/2/11, come depurato da ogni illegittimo interesse, spesa, commissione, capitalizzazione infrannuale del-le competenze passive, ivi comprese quelle prodotte dagli altri rapporti bancari dedotti in atti ed ivi addebitate per il periodo documentato in causa, riconoscendo all'attrice gli interessi creditori al saggio legale ex art. 1284 cc sui corretti saldi ricalcolati, e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €109.577,32, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che si ritenesse di giustizia, il tutto oltre le spese tecniche ante causam del caso per € [REDACTED] (al netto dell'iva, v. doc/10), gli interessi moratori ex dl 132/14 e art 1284 iv co cc dalla data della domanda di conciliazione (18/2/19) all'effettivo saldo. in subordine nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale e salvo gravame, accertare e dichiarare il corretto saldo dei contratti bancari esposti in narrativa alla data di loro estinzione nel rispetto delle normative imperative ex art. 1283, 1284 cc e tub, e condannare la con-venuta al pagamento in favore dell'attrice di quella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi di legge e le spese tecniche di parte per € [REDACTED] (al netto dell'iva, v. doc/10).in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali da distrarre in favore dei sottoscritti pro-curatori antistatari e tecniche di causa tra cui quelle anche di ctp come da nota spese che si allega alla presente. ...".

Per la Banca convenuta: "... rassegna le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: ", ogni contraria istanza e deduzione disattesa: 1) in via preliminare di merito, dichiarare le pretese attoree: - in tesi, prescritte ove riferite a operazioni eseguite a qualsiasi titolo più di un decennio prima della notifica dell'atto di citazione o dalla diversa data di decorrenza ritenuta di giustizia; - in ipotesi, prescritte ove riferite a rimesse e pagamenti effettuati oltre i dieci anni sui conti "scoperti"; 2) nel merito, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ...".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2021, S [REDACTED].l., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva:

- di avere intrattenuto dal maggio 2003 al febbraio rapporti bancari con [REDACTED] [REDACTED] SPA (già CASSA [REDACTED]) e, ancor prima, già [REDACTED]) in relazione ai seguenti rapporti bancari (ad oggi tutti estinti): (i) sempre assistito da apertura di credito per elasticità di cassa; (ii) sino al 1 Spa, i seguenti rapporti bancari:
  - a) c/c n c/c di corrispondenza n. 1 [REDACTED]/00 (chiuso il 22/2/11),
  - b) su effetti anticipazione commerciale effetti sbf: regolata sul c/anticipi n 1 [REDACTED]/20 31/03/2009 e, successivamente su mera iniziativa unilaterale della convenuta mai 2 negoziata, a mezzo periodici 'prospetti liquidazione interessi per anticipi su portafoglio sbf - rapporto nr. 3 [REDACTED] 4'sino alla sua estinzione del 11/3/2010, il tutto 3 sempre poi addebitato sul cc di corrispondenza 1 [REDACTED]/00;
- di avere richiesto alla banca la documentazione inerente i rapporti sopra indicati che la banca aveva solo parzialmente trasmesso, omettendo i contratti;





- che a seguito di verifica degli estratti e dei documenti in suo possesso aveva riscontrato l'applicazione di voci non dovute valute fittizie, di CMS e commissioni ( per servizio di affidamento), anatocismo ed il mancato rispetto della forma scritta;

- che in ragione dell'assenza di pattuizione per i tassi di interesse creditori impiegati sui saldi attivi del c/c, i medesimi avrebbero dovuto essere computati (dal 31/12/2004 al 22/02/2011) al saggio legale ex art. 1284 cc tempo per tempo vigente, sui saldi correttamente ricalcolati, e dunque riconosciuti in favore della istante per complessivi € 2.098,34:

- che accertata l'illegittimità dei titoli posti a fondamento dei predetti addebiti per remunerazioni bancarie, con riferimento al periodo documentato, il corretto saldo del rapporto di c/c nr. 1/00 alla data del 22/2/11, avrebbe dovuto essere ricostruito in € 109.577,32, a favore della cliente in luogo dell'apparente ed errato saldo zero individuato nell'ultimo estratto conto di chiusura.

Tanto premesso chiedeva, previa declaratoria delle nullità evidenziate e dell'accertamento delle somme effettivamente dovute, la condanna alla restituzione di quanto percepito in violazione delle norme, con il favore delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la [REDACTED] Spa, subentrata a CASSA [REDACTED], prima, e [REDACTED] si costituiva, eccependo la prescrizione decennale sui rapporti di conto corrente ordinario ed anticipi.

Nel merito, contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto delle domande perché infondate e, in ipotesi, per determinare le somme eventualmente dovute alla ricorrente.

La causa istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU era trattenuta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, a seguito della concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, le domande della società attrice sono in parte fondate e meritano accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono.





1.THEMA DECIDENDUM E RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Invero, le pretese articolate nell'atto di citazione e precisate nel primo termine assegnato ai sensi dell'art 183, VI comma c.c. hanno ad oggetto l'accertamento degli effettivi saldi relativi al rapporto di conto corrente ordinario contrassegnato dal nr 1/00, e dal conto corrente anticipi S.b.f. nr 1/20, nonché l'eventuale ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, sul presupposti della nullità delle clausole negoziali relative ai due contratti.

- 1) c/c di corrispondenza n.1/00 (chiuso il 22/2/11), sempre assistito da apertura di credito per elasticità di cassa;
- 2) c/anticipi commerciali effetti sbf n.1/20 sino al 31/03/2009 e, successivamente su mera iniziativa unilaterale della convenuta mai negoziata, a mezzo periodici 'prospetti liquidazione interessi per anticipi su portafoglio sbf - rapporto nr. 34 sino alla sua estinzione dell' 11/3/2010, il tutto sempre poi addebitato sul cc di corrispondenza 1/00.

Sul piano sostanziale, già prima dell'instaurazione del presente giudizio si è verificata la successione nel rapporto controverso in quanto con atto di fusione ai rogiti del Notaio [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED], con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c., a far data dal 25 febbraio 2019. *Ai sensi dell'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c.* la fusione determina una successione a titolo universale (*Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255, vedi anche Cass., 24 settembre 2019, n 23641.*

Pur dolendosi l'attrice anche per la mancata consegna dei documenti relativi ai negozi ed alle relative condizioni, i profili di invalidità attengono al contenuto delle condizioni praticate, con particolare riferimento alle clausole relative alla previsione di tassi di interessi ultra-legali, alla capitalizzazione anatocistica, alla commissione di massimo scoperto e ad ulteriori voci di costo non concordate con il proprio dante causa. In riferimento alla omessa contestazione delle voci inserite negli estratti conto approvati in corso dei rapporti, costituisce oramai principio ripetutamente affermato dalla S.C. quello secondo cui la mancata





contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto *“le registrazione a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali, così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007), così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007).*

Nessuna specifica contestazione contabile è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, così che sotto questo profilo la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni sull'inserimento di poste di credito non dovute (a titolo di capitale) - si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca.

Tuttavia nella ricostruzione dei saldi dovrà tenersi conto del principio affermato dalla S.C. ( sentenza 2.5.2019, n 11543), secondo cui: *“..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..”* . Di conseguenza, entro tali limiti e con l'onere della prova conseguente, sussiste l'interesse attuale della società attrice all'accertamento delle nullità negoziali e dell'entità del credito conseguente.





## 2. NULLITA' PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA

Quanto ai rapporti di conto corrente e anticipi sopra richiamati, sussiste l'interesse ad agire dell'attrice al fine di accertare le nullità e gli importi effettivamente dovuti alla data di introduzione del giudizio.

Invero, tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza una pronuncia giudiziale e consiste, in ogni caso, nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime ovvero, in caso di affidamenti nel ripristino di una maggiore estensione degli importi concessi, e comunque nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (*Cass., 5.9.2018, n 21646*) ovvero, come nel caso di specie, alla ripetizione di quanto indebitamente versato sino alla cessazione. Tanto precisato, le domande proposte hanno ad oggetto in primo luogo la nullità totale di entrambi i contratti per difetto di forma scritta. Ora, come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione (*Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898*) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "*i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...*"), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve





ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di *ratio* di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "*i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*", ponendo in tal modo in giusta evidenza, quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso. Nel caso in esame, tuttavia, la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce esclusivamente al contenuto delle clausole negoziali e non alla circostanza della omessa consegna della documentazione, che non è individuabile quale *causa petendi* dell'azione di nullità, ma è affermazione posta solo incidentale, peraltro contestata da controparte, e, comunque, non oggetto di richiesta istruttoria. Con riferimento agli ulteriori profili di nullità formale, si deve considerare che per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta (art. 117, comma 4, t.u.b.), essendo sanzionate con la nullità quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 5, t.u.b.).

Ora, nel caso in esame difettano le condizioni di una espressa regolamentazione per iscritto dei rapporti, con indicazione dei tassi e degli oneri contrattualmente convenuti, clausola di contabilizzazione degli interessi creditori e debitori con specifica sottoscrizione del legale rappresentante della S. r.l. e delle clausole ai sensi dell'art 1341, comma 2, c.c.

### 3.AFFIDAMENTI E IUS VARIANDI

Relativamente al contratto accessorio al primo c/c, risulta che la banca ha concluso conti competenze ed insoluti.

Secondo l'orientamento della S.C. (*Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n 14470*), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della Banca d'Italia, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e





successivamente la Banca d'Italia ha emanato le nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale “ *i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti*” prevedevano che “*la forma scritta non è tuttavia obbligatoria: - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto* (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “*La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente*”. In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che “*..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto...*”.

Le norme emanate dal CICR e dalla Banca d'Italia completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della Banca d'Italia , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono.





Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, "gli affidamenti") concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono "a scadenza" o "a revoca" sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. "è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie", sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di "conto corrente bancario" non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art. 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n. 20205). Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass., 22/11/2017, n. 27836; sull'onere di provarne la conclusione per *facta concludentia*: Cass., sez. 1, 15/09/2006, n. 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n. 14470). Nella fattispecie in esame, dall'applicazione dei principi richiamati deve concludersi per la invalidità sotto il profilo formale anche del conto accessorio anticipi e della non applicabilità, su tale conto, delle condizioni *standard* praticate sul conto principale, difettando la forma prescritta dalla disciplina.





#### 4. ANATOCISMO E COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

4.I A riguardo, invero, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla *opinio juris ac necessitatis*, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*.

La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( *Corte Cost., ord. n. 254 del 2008*) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la





UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art 25, comma 3, che – per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contratti stipulata in data antecedente ( *Cass., n. 9695, 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n. 21095/2004*). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti e sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:

- 1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
- 2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi *in duplice veste di TAN e TAE, ecc..*

Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della S.C. ( *Cass sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169; Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127* ).

Solo con la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile è stato previsto il divieto di anatocismo a partire dalla sua entrata in vigore (01/01/2014). In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che sul contratto di c/c ordinario ( l'unico su cui la banca ha contabilizzato le competenze applicando interessi anatocistici) le clausole inserite prevedono espressamente la contabilizzazione degli interessi con pari periodicità ma, come correttamente rilevato dal CTU, non è stato indicato distintamente il tasso nominale ed il tasso effettivo, così che la capitalizzazione deve senz'altro essere esclusa , difettando le condizioni previste dalla legge.

4.2. Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti e rilevati dal CTU, non è stata formalmente concordata tale voce per nessuno dei contratti in esame.





*5. ECCEZIONE di PRESCRIZIONE.  
NATURA DELLE RIMESSE*

La difesa della banca convenuta, costituitasi tempestivamente, ha tuttavia sollevato, nel merito, eccezione di prescrizione in ordine alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi in misura ultra-legale ed alle ulteriori voci e competenze prive di valida giustificazione contrattuale.

La società attrice, invero, ha allegato a sostegno delle domande ex art 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebitito corrisposto alla banca i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla annotazione delle poste passive sui diversi conti, quali interessi in misura superiore al tasso legale, indebita capitalizzazione e di costi, in assenza di valida pattuizione (*Cass., 25.1.2011, n 1734; 17.3.2006, n 5896; 13.11.2003, n 17146*). La banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (*Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064*).

Ora, mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione di indebitito è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. Come è noto, nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista. In tale seconda ipotesi, si è detto, i versamenti non configurano pagamenti dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (*Cass., sez. un. n 24418 del 2.12.2010; Cass. n 6857 del 24 marzo 2014*). Secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i versamenti possono essere considerati "*alla stregua di pagamenti*", tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo





e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (*Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418*). In tale prospettiva, quindi, occorre necessariamente distinguere a seconda che il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto "non affidato" tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (*Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372*). Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. Diversamente quando i versamenti nei conti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti.

In relazione alle singole rimesse operate deve essere poi essere fatta corretta applicazione dei principio in tema di ripartizione di onere di allegazione e della prova dei fatti allegati. Su tale punto, invero, la stessa S.C. (*Cass., 30 ottobre 2018, n 27680*) ha rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo, in ordine alle modalità con le quali deve essere formulata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate alla banca, nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito.

Precisato che l'azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione decennale che, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano funzione ripristinatoria della provvista, tale prescrizione decorre, non dalla data del pagamento, come avviene per i versamenti aventi funzione solutoria, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. (*Sez. U, n. 24418 del 2 dicembre 2010, Rv. 615489-01*), si era posta la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse indicare i singoli versamenti solutori, in relazione ai quali ritiene prescritta l'azione restitutoria (*Cass., Sez. 1, n. 4518 del 26 febbraio 2014, non massimata; Sez. 6-1, n. 20933 del 7 settembre 2017, non massimata; Sez. 1, n. 28819 del 30 novembre 2017, massimata con riferimento ad altro principio; Sez. 1, n. 17998 del*





9 luglio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 18479 del 12 luglio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 33320 del 21 dicembre 2018, non massimata), ovvero limitarsi ad opporre la protratta inerzia del titolare del diritto alla ripetizione, lasciando poi al giudice effettuare le dovute verifiche in ordine alla natura dei versamenti e alla fondatezza dell'eccezione (Cass., Sez. 6-1, n. 2308 del 30 gennaio 2017, non massimata; Sez. 1, n. 18581 del 26 luglio 2017, non massimata; Sez. 6-1, n. 4372 del 22 febbraio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 5571 dell'8 marzo 2018, non massimata; Sez. 1, n. 18144 del 10 luglio 2018, Rv. 649902-01; Sez. 1, n. 30885 del 29 novembre 2018, non massimata; Sez. 1, n. 2660 del 30 gennaio 2019). Ovvero, quanto meno, l'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento, essendo sufficiente che le allegazioni abbiano un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio del diritto di difesa (Cass, Sez. 1, n. 12977 del 24 maggio 2018, non massimata).

Con la sentenza n 15895 del 13.6.2019 , le S.U. della Cassazione nel richiamare un importante precedente (Cass, Sez. U, n. 10955 del 25 luglio 2002), hanno affermato che l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una *quaestio iuris* concernente l'identificazione del diritto e della relativa disciplina. In tale ottica, elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Minori problemi interpretativi sono stati sollevati per quanto concerne l'onere di allegazione a carico del correntista, il quale deve pur sempre indicare gli estremi del rapporto , delle aperture di credito e l'esistenza di versamenti indebiti, senza indicarli partitamente ovvero dimostrarne la specifica natura solutoria ( Cass., n 18144/2018, n 4273/2018, n 28819/2017; 18581/2017)

Di conseguenza, in base alla soluzione interpretativa adottata, deve essere disciplinata la ripartizione degli oneri gravanti sulle parti, ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista, che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti





indebiti, chiedendone la restituzione, e la banca, che eccepisce la prescrizione, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare. Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché *“il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”* (Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895).

Sul punto si deve considerare: a) non è sufficiente riscontrare sul conto corrente l'affidamento di fatto per concludere per la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dal cliente, dovendosi accertare in concreto il limite dell'affidamento tollerato stabilmente dalla banca e, in ogni caso, verificare eventuali sconfinamenti in modo analitico; b) anche sugli altri conti per anticipazioni, deve essere effettuata la medesima operazione di verifica del superamento o meno dell'affidamento, onde qualificare le rimesse secondo i criteri sopra specificati.

Facendo applicazione dei superiori principi alla fattispecie concreta, deve darsi atto che la banca convenuta, sin dal primo atto costitutivo ha eccepito la prescrizione con specifico riferimento alle rimesse e che, tenuto conto della riscontrata presenza di affidamenti stabilmente tollerati, dovranno ritenersi prescritte le rimesse operate, oltre il termine decennale dalla domanda, sugli sconfinamenti rispetto agli affidamenti, da qualificarsi come solutorie.

#### 6.OPERATIVITA' DEGLI EFFETTI PRESCRITTIVI SUI SALDI. IL TERMINE DI PRESCRIZIONE.

Da ultimo, qualificate le rimesse di natura solutoria, circa l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C.

Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto – si è detto- in conformità all'assunto





ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " *per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.*" (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858).

La individuazione delle rimesse andrà poi effettuata non in modo aggregato, come ritenuto nella prima relazione, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza SS.UU. nr. 24418/10 operando una verifica , trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie. Infine, quanto agli atti interruttivi che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio, si deve considerare che per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( Cass. 4.1.2024, n. 279). Nel caso in esame, la lettera notificata il 18 luglio 2018 indirizzata a Cassa [REDACTED] Spa ( già [REDACTED] ) richiama espressamente- unitamente ad altri conti anticipi- i rapporti oggetto del presente giudizio e, esplicitamente, l'applicazione di interessi passivi e voci non dovute, tale da determinare un credito a favore della cliente ed oggetto di prima quantificazione ( € 91.828,75) a differenza di quella precedente in cui vengono richiamati, in forma generica





ed eventuale, sconfinamenti rispetto ai c.d. tassi soglia e si riserva di fornire giustificazione all'esito degli accertamenti tecnici del caso. Vale, peraltro, l'esplicito richiamo "... quale ulteriore atto interruttivo di ogni termine di prescrizione afferente i rapporti de quibus ...", ad attestare inequivoca volontà di far valere il relativo diritto, e quindi certamente idonea ad interrompere il termine.

In conseguenza di tale valutazione, non può trovare ingresso la ricostruzione contenuta nella relazione integrativa depositata il 23 gennaio 2024 dal CTU, dott. Lorenzo [REDACTED]

## 7. CONCLUSIONI

In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito deve essere determinato sulla scorta delle risultanze della relazione depositata in data 4 ottobre 2023, dal menzionato CTU per quanto concerne la determinazione degli interessi dovuti ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 T.U.B.

Più specificamente, il consulente dà conto che i conti da esaminare sono:

-conto corrente ordinario in Euro n. 1/[REDACTED]/00 detenuto presso la [REDACTED] spa,

-conto corrente salvo buon fine in Euro n. 1/[REDACTED]/20 detenuto presso la [REDACTED] spa operante distintamente ed autonomamente ma le cui competenze trimestrali per interessi passivi ed oneri, pur essendo conteggiate su detto conto autonomo (il conto sbf 1/[REDACTED]/20 oltre alla parte dei movimenti contabile si espande anche alla parte degli scalari delle competenze) appiano poi essere addebitate trimestralmente sul conto corrente ordinario n. 1/[REDACTED]/00 con la tecnica del giro conto.

Per entrambi i conti correnti non sono presenti i relativi contratti scritti di apertura con le relative condizioni economiche, né successive variazioni ( pag 11 e 12 relazione). Conseguentemente, per entrambi i conti ha proceduto al ricalcolo delle competenze addebitate in applicazione del tasso legale ex art 1284 c.c., tenuto conto della inapplicabilità del tasso sostitutivo, ai sensi dell'art 117 Tub, afferente la differente ipotesi di presenza di contratto scritto, con

Per quanto sopra esposto, in assenza di specifica clausola con carattere di reciprocità, nella ricostruzione contabile gli interessi non dovranno essere capitalizzati e non sono da computarsi la CMS o altre commissioni.





Per quanto concerne la verifica delle rimesse prescritte, in applicazione dei superiori principi la inequivoca presenza di affidamenti di fatto, dimostrata attraverso una serie di indici presuntivi, purché rispondenti ai parametri imposti dall'art 2729 c.c. , comporta la qualificazione come rimesse solutorie solo di quelle ultra fido, rimanendo quelle entro i limiti a carattere ripristinatorio.

In assenza di contratto scritto, la verifica in prima battuta non ha riguardato il contratto anticipi s.b.f., pervenendo alla conclusione che l'esistenza di un fido di fatto non rilevarebbe, sì da qualificare come prescritte tutte le rimesse.

Appare chiaro che solo per le prime, ove operate prima dei dieci anni rispetto all'atto interruttivo individuato - come detto- nella lettera del luglio 2018, l'eccezione di prescrizione dovrà ritenersi fondata.

DI contro i rilievi del CTP di parte attrice che richiama esemplificativamente il contenuto di due estratti conto prodotti ( pag. 5 doc 03ter, e pag. 54 doc 03) idonei a documentare la concessione di fido ordinario , rispettivamente fino a € 100.000 e € 30.000, anche sul conto anticipi s.b.f. nonché il principio secondo il quale i conti anticipi costituiscono una mera evidenza contabile e è necessario fare esclusivo riferimento al rapporto tra banca e cliente ex Cass., 16 marzo 2018, n 6575)

Per quanto argute, tali osservazioni non sono condivisibili.

A riguardo, infatti, è stato chiarito ( *Cass., 4.5.2022, n 14321; v. anche Cass., 28.7.2023, n 23095*) che nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "*conto anticipi*" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita





della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.

Nel caso di specie, il consulente ha riscontrato l'autonomia del conto anticipi rispetto al conto ordinario, così che i riferimenti richiamati, non rispondendo ai criteri di cui all'art 2729 c.c., non essendo univoci e riscontrati da ulteriori dati, non consentono di pervenire alla conclusione suggerita dal consulente di parte. In assenza di elementi di prova plurimi, precisi e concordanti (anche in ordine alla persistenza ed entità del fido), non può che farsi carico all'attrice l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse e aderire alla differente ricostruzione operata dal CTU,

Il CTU perviene quindi alla ricostruzione dei singoli conti che di seguito si riporta.

a)

**Conto anticipi n. 1/20 e successivo rapporto n. 3/4 per le sole distinte di anticipazioni ( pag. 16 relazione).**

Il primo dato contabile si riferisce al primo estratto conto disponibile al 31.12.2004, che riporta un saldo negativo per il cliente (anticipazioni sbf in corso) [redacted] pari a - € 107.259,56 [redacted] [redacted] attesa l'assenza degli estratti conti relativi al III e IV trimestre 2005, operando la ripresa al I gennaio 2006.

Da tale data, sino al 31 marzo 2009 sussistono gli estratti conto con carattere di completezza, mentre fino alla data di chiusura del 31 marzo 2010, con saldo zero, sussistono solo documenti delle distinte di anticipazione concesse dalla banca e contabilizzate analiticamente imputando le somme rilevate per data contabile e valute di scadenza gli accrediti e gli addebiti delle stesse ( pag. 16 relazione).

La verifica operata ha consentito di accertare che per tutto il periodo sono stati imputati dalla banca e contabilizzati trimestralmente sul conto corrente ordinario le seguenti competenze:





- -interessi passivi: 29.846,96 € (le competenze del III e IV trimestre 2005 in assenza
- degli estratti conto sono stati imputati tutte come interessi passivi);
- -Commissioni Massimo Scoperto: 1.824,47 €
- -altri oneri e spese: 1.286,00 €.

Per un totale competenze imputate e contabilizzati di € 32.957,43.

La ricostruzione operata, eliminando ogni competenza ( interessi, CMS, oneri) e conteggiando gli interessi passivi sugli anticipi al tasso legale dal 15 luglio 2008, sul presupposto della prescrizione delle pretese di rimborso per le rimesse antecedenti, viene riportata dettagliatamente nell'allegato otto della prima relazione.

In ragione di tale qualificazione, viene di seguito riportato il riepilogo del saldo del conto anticipi:

saldo conto		0,00
MENO competenze addebitabili	-	23.302,37
MENO ulteriori interessi passivi ricostruiti	-	3.582,37
<b>TOTALE SALDO CONTO ANTICIPI ( NEGATIVO)</b>		<b>-26.884,74</b>

In ordine a tali risultanza, tramite il proprio CTP, rag. [REDACTED] I, ha sollevato osservazioni, con riferimento all'assenza degli estratti conto del primo periodo, sino al gennaio 2006, e dell'ultimo, dal 31 marzo 2009 alla chiusura.

Su entrambi i punti, le indicazioni del CTU si presentano condivisibili, in quanto nella relazione è stato chiarito che la ricostruzione è stata effettuata ripartendo dal gennaio 2006 e che per il periodo posteriore all'estratto conto del 31 marzo 2009 si è tenuto conto degli addebiti ed accrediti di somme comunque rilevabili dalle distinte in atti.

Anche le ulteriori risposte del CTU alle osservazioni concernenti la individuazione delle rimesse solutorie, l'applicazione del saldo c.d. ricostruito in luogo del saldo banca e la individuazione del termine di prescrizione rispetto all'atto interruttivo in luogo della data della domanda giudiziale ( pag. 27 e ss relazione) si presentano coerenti con i principi sopra richiamati.

**b)**

### **Conto corrente ordinario n 1/00**

Il primo dato contabile segnalato dal consulente si riferisce al primo estratto conto disponibile al 31 marzo 2005, che riporta un saldo negativo per il cliente ( scoperto di conto) al I gennaio 2005 pari ad € 42.178,88.





Per tutto il periodo analizzato sussistono gli estratti conto, tranne la parte scalare sul 31 dicembre 2005, con carattere di completezza sino al 22 febbraio 2011. Durante tutto il periodo sono stati imputati dalla banca e contabilizzati trimestralmente sul conto ordinario le seguenti competenze:

- *-interessi passivi: 47.802,92 € (le competenze del IV trimestre 2005 in assenza degli estratti conto scalare stati imputati tutte come interessi passivi);*
- *-Commissioni Massimo Scoperto: 20.174,24 €*
- *-altri oneri e spese: 7.746,59 €*
- *-commissioni sul conto: 14.598,56 €.*

Per un totale competenze imputate e contabilizzati di € 90.858,31.

In applicazione dei criteri esposti in linea generale, il CTU nel procedere alla ricognizione delle rimesse prescritte ha proceduto alla verifica di esistenza di affidamenti, anche di fatto ( pag. 19 e ss relazione).

L'analisi dei dati istruttori, rappresentati dalle risultanze degli estratti conto e dal computo differenziato degli interessi, unitamente a due estratti della Centrale Rischi, portano a ritenere attendibile la valutazione di fidi di fatto accordato sino ad € 30.000,00 dal novembre 2003 al dicembre 2007, ridotto ad € 20.000,00 dal gennaio 2008, per ritornare ad € 30.000,00 nel primo trimestre 2009. Applicato tale criterio, la ricostruzione contabile del conto ordinario n 1/00 è stata operata facendo salve le rimesse di natura solutoria sino al 18 luglio 2008 e procedendo all'eliminazione degli importi illegittimamente applicati ( interessi, CMS e oneri), escludendo la capitalizzazione, e computando i soli interessi al tasso legale dal I luglio 2005 al 22 febbraio 2011, data di chiusura del conto.

<b>SITUAZIONE DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO RICOSTRUITO N 151/00</b>	
saldo movimenti al 22/02/2011	120.848,39
meno nuovi interessi passivi conteggiati	- 505,37
più intessi attivi lordi conteggiati	5.477,89
<b>NUOVO SALDO DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO</b>	<b>125.820,91</b>

In assenza di valida pattuizione scritta, il CTU ha applicato il tasso di interessi legale ex art 1284 c.c., con capitalizzazione semplice ed esclusione delle voci di spese, oneri e commissioni non concordate validamente.





In ragione della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte convenuta, il CTU ha dato conto in modo adeguato e convincente delle rimesse di natura solutoria (sugli sconfinamenti rispetto agli affidamenti riscontrati).

In definitiva, non potendosi accedere alla ipotesi ricostruttiva che applica il tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB, si richiamano le conclusioni della prima CTU, ritenendo di dovere adottare quella contrassegnata dal n 1 A) in quanto applicativa dei principi esposti in parte motiva.

SITUAZIONE TOTALE CONTO CORRENTE ORDINARIO + CONTO ANTICIPI (ipotesi A)	
saldo conto corrente ordinario	125.820,91
saldo conto anticipi sbf	- 26.884,74
<b>SALDO NETTO COMPLESSIVO DEI DUE CONTI (CREDITO DEL CORRENTISTA)</b>	<b>98.936,17</b>

Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CTU , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU sugli estratti conti considerati.

In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dalla società attrice va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sul rapporto sopra richiamato in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali .

Sull'importo complessivo, essendo entrata nelle more in vigore sono dovuti gli interessi nella misura determinata ai sensi dell'art 1284, comma 4, c.c. . a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n 132 (*conv. dalla legge 10.11.2014, n 162*) in quanto, in tale situazione si può presumere, trattandosi di importo riferito a risultati di attività imprenditoriale, che, se vi fosse stato il tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario ( *Cass., 3.1.2023, n 61*; *Cass., 9.8.2021, n 22512*; *Cass., 15.1.2009, n 816*; *Cass., 10.6.1999, n 5732*; v. anche *Cass. 11.7.2024 n 19015 in relazione alla corretta interpretazione della richiamata Cass., s.un. 7.5.2024, n 12449*).

Non v'è invece spazio per riconoscere ulteriore poste risarcitorie per rivalutazione monetaria rispetto a quelle indicate.

Infine, segue la condanna della banca convenuta, ai sensi dell'art 91 e ss cpc, come liquidato in dispositivo in base all'effettivo valore della controversia ed





all'attività svolta (Cass., ord. n. 24257 del 4.10.2018), in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, comprensive delle spese di CTU e di CTP. A differenza del compenso per l'attività stragiudiziale svolta dal legale, che avendo natura di danno emergente presuppone la prova del pagamento per ottenerne il rimborso, invece, le spese della consulenza di parte, devono essere ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass., 15.10.2024, n. 26729; Cass., sez. un., 10.7.2017, n. 16690; Cass., Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Tenuto conto anche della misura del compenso liquidato al CTU, si ritiene equo riconoscere al CTP il complessivo importo di € [REDACTED], comprensivo dell'attività svolta anche nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2021, da S. [REDACTED] r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) dichiara

la nullità delle clausole negoziali dei contratti richiamati in parte motiva;

b) accerta

il credito della società attrice, su tutti i rapporti elencati in parte motiva in € 98.936,17;

c) condanna

la banca convenuta alla ripetizione a favore dell'attrice delle somme di cui al capo b) con interessi legali ex art 1284 c.c. dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;

d) condanna

la banca convenuta al pagamento a favore della società attrice delle spese processuali, liquidate nell'intero in complessivi [REDACTED] [REDACTED] titolo di compenso professionale, oltre alle spese vive sostenute, I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, da distrarsi a favore dei procuratori, nonché spese di CTU nella misura già liquidata e di CTP in misura pari a complessivi € [REDACTED], oltre IVA - se dovuta - e CP.

Così deciso in data 10 marzo 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore  
Dott. Michele Sirgiovanni

